



Regolamento (UE) 2025/40

Regolamento

Imballaggi

Rifiuti imballaggio

Indice dei contenuti

Realizzazione	6
Regolamento (UE) 2025/40 Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio	6
Disclaimer	7
Changelog	8
Note	9
Regolamento (UE) 2025/40	12
Premessa	16
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	50
Articolo 1 Oggetto	50
Articolo 2 Ambito d'applicazione	50
Articolo 3 Definizioni	50
Articolo 4 Libera circolazione	57
CAPO II PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ	57
Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi	57
Articolo 6 Imballaggi riciclabili	59
Articolo 7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica	63
Articolo 8 Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica	66
Articolo 9 Imballaggi compostabili	67
Articolo 10 Riduzione al minimo degli imballaggi	68
Articolo 11 Imballaggi riutilizzabili	68
CAPO III PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE	69
Articolo 12 Etichettatura dell'imballaggio	69
Articolo 13 Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio	72
Articolo 14 Asserzioni ambientali	72
CAPO IV OBBLIGHI GENERALI	72
Articolo 15 Obblighi dei fabbricanti	72
Articolo 16 Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio	74
Articolo 17 Rappresentanti autorizzati	74
Articolo 18 Obblighi degli importatori	74
Articolo 19 Obblighi dei distributori	76
Articolo 20 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica	76
Articolo 21 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	77
Articolo 22 Identificazione degli operatori economici	77
Articolo 23 Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio	77
CAPO V OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI	78
Articolo 24 Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi	78

Articolo 25 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio	79
Articolo 26 Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili	79
Articolo 27 Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo	80
Articolo 28 Obblighi relativi alla ricarica	80
Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo	81
Articolo 30 Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo	85
Articolo 31 Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo	85
Articolo 32 Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto	86
Articolo 33 Offerta di riutilizzo per il settore dell'asporto	86
CAPO VI BORSE DI PLASTICA	86
Articolo 34 Borse di plastica	86
CAPO VII CONFORMITÀ DELL'IMBALLAGGIO	87
Articolo 35 Metodi di prova, misurazione e calcolo	87
Articolo 36 Presunzione di conformità	87
Articolo 37 Specifiche comuni	87
Articolo 38 Procedura di valutazione della conformità	88
Articolo 39 Dichiarazione di conformità UE	88
CAPO VIII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO	89
Sezione 1 Disposizioni generali	89
Articolo 40 Autorità competente	89
Articolo 41 Segnalazione preventiva	89
Articolo 42 Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti	90
Sezione 2 Prevenzione dei rifiuti	90
Articolo 43 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio	90
Sezione 3 Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore	91
Articolo 44 Registro dei produttori	91
Articolo 45 Responsabilità estesa del produttore	93
Articolo 46 Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore	95
Articolo 47 Autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore	96
Sezione 4 Sistemi di restituzione, raccolta, deposito cauzionale e restituzione	97
Articolo 48 Sistemi di restituzione e di raccolta	97
Articolo 49 Raccolta obbligatoria	98
Articolo 50 Sistemi di deposito cauzionale e restituzione	98
Sezione 5 Riutilizzo e ricarica	100
Articolo 51 Riutilizzo e ricarica	100
Sezione 6 obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio	100
Articolo 52 Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio	100
Articolo 53 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio	102

Articolo 54 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo	103
Sezione 7 Informazione e comunicazioni	104
Articolo 55 Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio	104
Articolo 56 Comunicazione alla Commissione	105
Articolo 57 Banche dati sugli imballaggi	106
CAPO IX PROCEDURE DI SALVAGUARDIA	106
Articolo 58 Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi	106
Articolo 59 Procedura di salvaguardia dell'Unione	108
Articolo 60 Imballaggi conformi che presentano un rischio	108
Articolo 61 Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione	109
Articolo 62 Non conformità formale	109
CAPO X APPALTI PUBBLICI VERDI	110
Articolo 63 Appalti pubblici verdi	110
CAPO XI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO	111
Articolo 64 Esercizio della delega	111
Articolo 65 Procedura di comitato	112
CAPO XII MODIFICHE	112
Articolo 66 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020	112
Articolo 67 Modifiche della direttiva (UE) 2019/904	112
CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI	114
Articolo 68 Sanzioni	114
Articolo 69 Valutazione	114
Articolo 70 Abrogazione e disposizioni transitorie	114
Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione	115
ALLEGATO I Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi dell'articolo 3, punto 1)	117
ALLEGATO II Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi	119
ALLEGATO III Imballaggi compostabili	124
ALLEGATO IV Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi	124
ALLEGATO V Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio	126
ALLEGATO VI Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica	127
ALLEGATO VII Procedura di valutazione della conformità	129
ALLEGATO VIII	131
ALLEGATO IX Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro di cui all'articolo 44	131
ALLEGATO X Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione	133
ALLEGATO XI Piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d)	135
ALLEGATO XII Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (secondo le tabelle da 1 a 4)	135
ALLEGATO XIII Tavola di concordanza	139

Realizzazione

143



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Regolamento (UE) 2025/40 | Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio / Testo consolidato 2026

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L 2025/40 del 22.01.2025)

Edizione: 2.1

Data: Settembre 2026

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Changelog

Ed. 2.1 Settembre 2026

- Rettifica del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L 2025/40 del 22.1.2025). (GU L 2026/90776 del 18.9.2026)

Rettifiche:

Articolo 3, punto 15), lettera c). Inserita nota (N)

Articolo 3, punto 15), lettera d). Inserita nota (N)

Ed. 2.0 Marzo 2026

- Rettifica del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. (GU L 2025/90971 del 28.11.2025)

Rettifica:

Articolo 5, paragrafo 5, primo comma, lettera c). Inserita nota (N)

Ed. 1.0 Gennaio 2025

Note

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L 2025/40 del 22.01.2025)

Entrata in vigore: 11.02.2025

Applicazione a decorrere dal 12 agosto 2026.

Tuttavia, l'articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029.

Abrogazione e disposizioni transitorie

La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, ad eccezione dei seguenti articoli:

- a) l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento;
- b) l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all'allegato II, punto 1, primo trattino, di tale direttiva;
- c) l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l'articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028;
- d) l'articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029.

La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028.

Le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE rimangono in vigore e continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogate dagli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento.

Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V, punti 2 e 3, fino al 1° gennaio 2030. L'articolo 4, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 1° gennaio 2030.

Immagine - Regolamento (UE) 2025/40 Entrata in vigore e abrogazioni

Regolamento (UE) 2025/40

Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio

In vigore dall'11.02.2025
Applicazione dal 12.08.2026

Stabilisce prescrizioni per :

- l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura,
- la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.

Contribuisce:

- al funzionamento efficiente del mercato interno
- alla transizione verso un'economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050



Le nuove norme ridurranno significativamente la generazione di rifiuti di imballaggio, stabilendo obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando determinati tipi di imballaggi monouso e richiedendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati. Il regolamento copre l'intero ciclo di vita degli imballaggi.

Imballaggi sicuri, sostenibili e riciclabili

Le nuove norme comprendono, tra gli altri, i seguenti requisiti per gli imballaggi:

Obiettivi per il 2030 e il 2040 per una percentuale minima di contenuto riciclato (fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040)

- riducendo al minimo il peso e il volume degli imballaggi ed evitando imballaggi non necessari

- ridurre al minimo le sostanze preoccupanti , inclusa la limitazione dell'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze per- e polifluorurate alchiliche (PFAS) se superano determinate soglie

I requisiti di etichettatura, marcatura e informazione (ad esempio sulla composizione dei materiali o sul contenuto riciclato) dovrebbero facilitare la selezione e le scelte dei consumatori.

Imballaggi in plastica monouso

Le nuove norme introducono restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso per:

- frutta e verdura preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg
- alimenti e bevande riempiti e consumati all'interno di hotel, bar e ristoranti
- porzioni individuali di condimenti, salse, panna e zucchero in alberghi, bar e ristoranti
- piccoli prodotti monouso per la cura della persona e cosmetici utilizzati nel settore alberghiero (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo)
- sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei supermercati per la spesa sfusa)

Obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica

Il regolamento stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori (ad esempio, obiettivi vincolanti del 40% per gli imballaggi per il trasporto e la vendita e del 10% per gli imballaggi raggruppati).

Secondo le nuove norme, le attività di asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande calde o fredde o con cibo pronto, senza costi aggiuntivi.



Regolamento (UE) 2025/40 / Testo consolidato 2026

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. (GU L 2025/40 del 22.01.2025)

...

Premessa

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Ambito d'applicazione

Articolo 3 Definizioni

Articolo 4 Libera circolazione

CAPO II PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ

Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

Articolo 6 Imballaggi riciclabili

Articolo 7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica

Articolo 8 Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica

Articolo 9 Imballaggi compostabili

Articolo 10 Riduzione al minimo degli imballaggi

Articolo 11 Imballaggi riutilizzabili

CAPO III PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE

Articolo 12 Etichettatura dell'imballaggio

Articolo 13 Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio

Articolo 14 Asserzioni ambientali

CAPO IV OBBLIGHI GENERALI

Articolo 15 Obblighi dei fabbricanti

Articolo 16 Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio

Articolo 17 Rappresentanti autorizzati

Articolo 18 Obblighi degli importatori

Articolo 19 Obblighi dei distributori

Articolo 20 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

Articolo 21 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Articolo 22 Identificazione degli operatori economici

Articolo 23 Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio

CAPO V OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI

Articolo 24 Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi

Articolo 25 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

Articolo 26 Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili

Articolo 27 Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo

Articolo 28 Obblighi relativi alla ricarica

Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo

Articolo 30 Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo

Articolo 31 Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo

Articolo 32 Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto

Articolo 33 Offerta di riutilizzo per il settore dell'asporto

CAPO VI BORSE DI PLASTICA

Articolo 34 Borse di plastica

CAPO VII CONFORMITÀ DELL'IMBALLAGGIO

Articolo 35 Metodi di prova, misurazione e calcolo

Articolo 36 Presunzione di conformità

Articolo 37 Specifiche comuni

Articolo 38 Procedura di valutazione della conformità

Articolo 39 Dichiarazione di conformità UE

CAPO VIII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Sezione 1 Disposizioni generali

Articolo 40 Autorità competente

Articolo 41 Segnalazione preventiva

Articolo 42 Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti

Sezione 2 Prevenzione dei rifiuti

Articolo 43 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio

Sezione 3 Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore

Articolo 44 Registro dei produttori

Articolo 45 Responsabilità estesa del produttore

Articolo 46 Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore

Articolo 47 Autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore

Sezione 4 Sistemi di restituzione, raccolta, deposito cauzionale e restituzione

Articolo 48 Sistemi di restituzione e di raccolta

Articolo 49 Raccolta obbligatoria

Articolo 50 Sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Sezione 5 Riutilizzo e ricarica

Articolo 51 Riutilizzo e ricarica

Sezione 6 obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio

Articolo 52 Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio

Articolo 53 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio

Articolo 54 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo

Sezione 7 Informazione e comunicazioni

Articolo 55 Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio

Articolo 56 Comunicazione alla Commissione

Articolo 57 Banche dati sugli imballaggi

CAPO IX PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 58 Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi

Articolo 59 Procedura di salvaguardia dell'Unione

Articolo 60 Imballaggi conformi che presentano un rischio

Articolo 61 Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione

Articolo 62 Non conformità formale

CAPO X APPALTI PUBBLICI VERDI

Articolo 63 Appalti pubblici verdi

CAPO XI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 64 Esercizio della delega

Articolo 65 Procedura di comitato

CAPO XII MODIFICHE

Articolo 66 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020

Articolo 67 Modifiche della direttiva (UE) 2019/904

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68 Sanzioni

Articolo 69 Valutazione

Articolo 70 Abrogazione e disposizioni transitorie

Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione



Allegati

ALLEGATO I Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi dell'articolo 3, punto 1)

ALLEGATO II Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi

ALLEGATO III Imballaggi compostabili

ALLEGATO IV Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi

ALLEGATO V Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

ALLEGATO VI Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica

ALLEGATO VII Procedura di valutazione della conformità

ALLEGATO VIII Dichiarazione di conformità UE n. (*1)...

ALLEGATO IX Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro di cui all'articolo 44

ALLEGATO X Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione

ALLEGATO XI Piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d)

ALLEGATO XII Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (secondo le tabelle da 1 a 4)

ALLEGATO XIII Tavola di concordanza